

SPOSTAMENTI IN UE FINO AL 30 APRILE

Spostamenti da e per i Paesi dell'Unione Europea

L'ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute ha prorogato fino al **30 aprile 2021**, le limitazioni disposte dall'ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021.

Si ricorda a tal proposito che il Decreto-legge 1 aprile 2021 ha previsto la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021.

Pertanto, coloro che fino al 30 aprile 2021 rientrano in Italia da un Paese dell'Elenco C devono:

1. sottoporsi a **tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo

In aggiunta è obbligatorio:

2. sottoporsi a prescindere dall'esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla **sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni**
3. sottoporsi al termine dell'isolamento di cinque giorni ad **un ulteriore test molecolare o antigenico**

Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi derogati dall'articolo 51, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 (approfondimento sulle deroghe, qui sotto)

L'ordinanza del 2 aprile prevede anche che agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applichi la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM del 2 marzo 2021.

Per leggere il testo integrale dell'ordinanza:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79576>

Per l'elenco dei Paesi dell'elenco C:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3>

DEROGHE:

Rivolte a coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi in elenco **C, D e E**.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e **presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, nonché la **comunicazione del proprio ingresso dall'estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria (ASL)**, le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone **NON** si applicano:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5.
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni

-
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
 - agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni

Per le suddette categorie le motivazioni di deroga sono comprovate dall'autodichiarazione stessa che dovrà essere esibita a chiunque sia deputato a verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte.

Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali

Si applica come da normativa vigente alle seguenti categorie:

- agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive che si svolgono in Italia e conformi alle disposizioni dell'art. 18, comma 1. E' obbligatorio che nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, le suddette categorie si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

Le organizzazioni di riferimento per tale deroga sono il CONI e il CIP (art 18, comma 1). Vigè l'obbligo per i partecipanti del rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

Deroghe rilasciate dal Ministero della salute

Rivolte a coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi in elenco **C,D e E**.

E' possibile richiedere tali deroghe a condizione che l'ingresso in Italia avvenga:

- per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo

Per coloro che, provenienti dall'estero, siano già sul territorio nazionale prima della concessione della deroga, la valutazione della eventuale esenzione all'isolamento fiduciario ricade sull'ASL territorialmente competente.